

SCHEDA N. 4 – PROROGA CIGS

PROROGA CIGS

- **NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018**
- **È POSSIBILE OTTENERE LA PROROGA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE CAUSALI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE O CRISI AZIENDALE**
- PER GLI ANNI 2018 E 2019**
- **FINO AL LIMITE MASSIMO DI IMPIEGO DEI FONDI STANZIATI, PARI A 100 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEI DUE ANNI**

CONDIZIONI

- La concessione può avvenire unicamente a seguito di un **accordo stipulato in sede governativa**, presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e alla presenza delle Regioni interessate.
- Le aziende beneficiarie devono avere **rilevanza economica strategica** a livello regionale e presentare rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi.

LA PROROGA DELLA CIGS PUÒ ESSERE CONCESSA

- sino al limite massimo di 12 mesi
- a condizione che il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato alternativamente:
 - da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi
 - da piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale

ATTENZIONE - La deroga può essere riconosciuta anche in caso di CIGS per crisi aziendale con una proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi ordinariamente previsto dal Jobs Act.